

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 23-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MANNIRONI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA, BANFI, VIGNOLA e IANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

---

Comunicata alla Presidenza il 26 settembre 1968

---

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione  
di amnistia e di indulto

---

ONOREVOLI SENATORI. — In data 28 giugno 1968, i senatori Codignola, Banfi, Vignola e Iannelli presentavano al Senato un disegno di legge (n. 23) in cui si proponeva una delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto per i reati — come è precisato nell'articolo 1 del disegno di legge — commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche, sindacali e politiche, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 1967 ed il 30 giugno 1968.

Analoghe proposte di legge sono state presentate alla Camera: in data 1° giugno 1968 dall'onorevole Ceravolo ed altri (n. 37); in data 18 giugno 1968 dall'onorevole Ferri ed altri (n. 81); in data 2 agosto 1968 dall'onorevole Fracanzani ed altri (n. 315).

Gli onorevoli senatori proponenti, dopo aver accennato nella loro relazione « ad uno stato di malessere e insoddisfazione delle masse studentesche ed operaie », il quale avrebbe « prodotto scontri e conflitti tra forze di polizia da un lato e studenti ed operai dall'altro »; e, dopo aver rilevato che « i procedimenti giudiziari conseguiti a tali conflitti » avrebbero « confermato la necessità e l'urgenza di una radicale revisione del Codice penale, della legge di Pubblica sicurezza e di altre leggi »; gli stessi proponenti hanno ritenuto necessario — in attesa che il Parlamento si accinga alla revisione delle accennate leggi — « un gesto di conciliazione nazionale che dimostri la sensibilità delle Camere ai gravi problemi di fondo che hanno aperto le recenti agitazioni e repressioni ».

Sempre secondo i proponenti, la condotta di masse studentesche ed operaie sarebbe stata determinata da « un diffuso stato di insoddisfazione e di malessere », simile a quello manifestatosi in ogni parte del mondo, sotto i più diversi regimi politici, in parte determinato da ragioni specifiche della nostra società nazionale ».

Volendo mostrare comprensione per i motivi che determinarono le agitazioni e per voler creare nel Paese un clima di maggior distensione che consenta, tra l'altro, un ap-

profondimento dei motivi del malessere e una serena ricerca delle vie e dei modi per eliminarli, da parte dei proponenti si è ritenuto che, per determinare quella generale distensione, fosse opportuna la concessione di un'amnistia e di un indulto.

Come si vede, la proposta tende a concedere un atto di clemenza non esteso a tutti i reati, ma limitato solo a quei reati commessi entro un periodo di tempo determinato, per motivi e in occasione delle agitazioni studentesche, operaie e politiche.

Amnistie similari, limitate a certi reati commessi per speciali motivi, per particolari considerazioni di pacificazione sociale, sono state concesse anche nel passato, dalla Liberazione ad oggi. Si possono citare: 1) il decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, che concedevano amnistia per delitti politici; 2) il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 giugno 1947, n. 513, che concedeva amnistia per reati commessi in relazione con controversie agrarie; 3) ed infine il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1949, n. 602, che concedeva amnistia e indulto per reati elettorali.

I procedimenti penali pendenti presso tutte le Procure della Repubblica ammonterebbero a circa un centinaio, e interesserebbero poco meno di 3.000 imputati, secondo recenti notizie fornite dal Ministero della giustizia. Tali dati statistici potranno essere ulteriormente aggiornati.

Il disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla Commissione di giustizia che lo ha esaminato nelle sedute del 13, 18 e 19 settembre.

La discussione è stata ampia ed approfondita, sia nell'esame generale della proposta sia in sede di esame dei singoli articoli. Dopo la prima seduta è pervenuto alla Commissione di merito il parere, formulato in sede consultiva dalla 1ª Commissione (Presidenza e interni), favorevole, in linea di massima, alla proposta col suggerimento di apportare modifiche ad alcuni articoli: in particolare agli articoli 3, 5, 6, 7 e 9.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul punto preliminare relativo alla opportunità di adottare un provvedimento di clemenza per i reati commessi per motivi ed in occasione delle agitazioni studentesche e sindacali, la Commissione si è dichiarata favorevole, quasi all'unanimità, in via di massima, come il relatore aveva proposto.

I Commissari sono stati quasi tutti concordi nel precisare lo spirito che li ha animati nell'orientamento favorevole, e le finalità che si proponevano di raggiungere: benevola comprensione soprattutto per le agitazioni studentesche e desiderio di riportare un clima generale di serenità e di distensione, anche per agevolare l'opera del Governo e del Parlamento nello studio e nella soluzione dei problemi che avevano tanto interessato e interessano la classe universitaria.

La Commissione, nella sua maggioranza, pur considerando la gravità degli argomenti in contrario prospettati specialmente dal senatore Carraro, ha ritenuto che fosse prevalente l'opportunità di fare ogni sforzo per riportare calma e serenità tra le masse studentesche, nella speranza e nella fiducia che tale scopo si potesse raggiungere anche con un atto di clemenza che valesse a togliere negli studenti ed operai incriminati per gli illegalismi di cui erano imputati, le preoccupazioni dei relativi procedimenti penali e delle possibili sanzioni.

Con tale spirito la Commissione ha accolto la proposta dell'atto di clemenza: pur rilevando — nella maggioranza — che tale clemenza dovesse essere contenuta entro certi limiti, oggettivi e soggettivi, ritenendo che un'eccessiva larghezza potesse estendersi ingiustamente ed inopportunamente a reati estranei, per la loro natura e per la loro gravità.

La polemica che durante la discussione è sorta circa la natura dell'emanando provvedimento, che alcuni Commissari consideravano più un atto di giustizia che di clemenza, si è sfumata e conclusa col passare rapidamente in concreto all'esame degli articoli coi quali erano definiti e fissati i necessari limiti dell'amnistia e dell'indulto.

Agli stessi criteri aveva aderito il Governo per bocca del ministro Gonella.

L'articolo 1 ha dato luogo ad una animata discussione su due punti fondamentali: 1) se fosse opportuno estendere l'atto di clemenza anche alle agitazioni politiche; 2) se convenisse precisare i limiti dell'amnistia col sistema seguito dai proponenti, che avevano fatto una elencazione dei reati da amnistiare; oppure se, come dal relatore, da molti Commissari e dal Governo era stato suggerito in sede di discussione generale, fosse meglio fissare la pena massima entro cui fossero compresi i reati da amnistiare.

La Commissione, dopo breve discussione, si è trovata d'accordo nell'adottare il secondo sistema, indubbiamente più facile, più pratico e più corretto giuridicamente, tanto che fu quasi sempre adottato nei precedenti decreti di amnistia.

Nella fissazione del massimo della pena edittale si è deciso di adottare il limite di cinque anni. E poichè taluni reati che risultavano contestati in vari procedimenti penali a carico di manifestanti, non sarebbero stati compresi nell'amnistia per il massimo della pena edittale, si è ritenuto, sempre al fine di non contenere eccessivamente la sfera di applicazione dell'amnistia, di includere nell'amnistia stessa alcuni reati anche gravi; e precisamente: quelli previsti negli articoli 303 (pubblica istigazione e apologia dei delitti previsti dagli articoli 266 e 292); 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario); 416 (associazione a delinquere); 419 (devastazione e saccheggio); 423 (incendio); 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti); 605 (sequestro di persona); 368 (calunnia) se per tale reato concorra almeno una circostanza attenuante.

Sono stati inoltre compresi fra i reati amnistiabili quelli previsti nell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale e ferroviario); quelli di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa); delitti di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (controllo delle armi).

Come si vede, colle aggiunte di articoli del Codice penale comune e di alcune leggi

speciali, la sfera di applicabilità dell'amnistia resta notevolmente allargata rispetto a quella che sarebbe stata se limitata ai soli reati punibili col massimo di cinque anni di pena. Alcuni Commissari avevano manifestato perplessità ed, anzi, opposizione a che fossero inclusi nell'amnistia reati comuni e gravi, come la devastazione e il saccheggio (articolo 419) e la calunnia (articolo 368). Ma, poi, ha prevalso il concetto della larghezza e così anche quei reati sono stati inclusi nell'amnistia, come anche il furto aggravato per quel che si dirà all'articolo 2.

Tornando all'altro punto importante dell'articolo 1 — reati politici —, in Commissione la discussione è stata ampia e vivace. La maggioranza ha voluto che i reati politici fossero esclusi dall'amnistia, soprattutto per la considerazione che, ammettendoli, la portata del provvedimento sarebbe stata estesa eccessivamente e sarebbe andata oltre lo spirito che aveva animato la proposta nella quale si è sempre parlato di agitazioni studentesche ed operaie, non d'altri reati: così come non se ne è parlato nelle proposte n. 315 (Fracanzani ed altri) e n. 81 (Ferri ed altri) della Camera.

Taluno dei Commissari era contrario anche alla inclusione dei reati commessi per motivi e in occasione delle agitazioni sindacali. Ma la maggioranza e il Governo poichè, tra l'altro, nelle agitazioni studentesche, si erano inseriti anche operai, hanno mantenuto l'assenso all'amnistia per le agitazioni operaie, escludendo, come detto, solo quelle politiche. Per tale esclusione ha molto influito anche la considerazione che tra i reati politici sarebbero potuti rientrare tutti i fatti ed attentati dell'Alto Adige. Il che non era voluto neppure dai sostenitori dell'estensione dell'amnistia ai reati politici, di cui, tra l'altro, si avevano e si hanno scarse notizie.

Si è molto discusso anche su una proposta di emendamento tendente ad includere nell'amnistia i reati commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni culturali. Ma una proposta in tal senso non è stata accolta dalla maggioranza della Commissione sia per la genericità, e quindi per la incertezza della formula, sia per la pericolosità del precedente.

In proposito si è anche rilevato che, nelle relazioni delle proposte presentate sia al Senato che alla Camera, non si è mai accennato a manifestazioni culturali degenerate in illeciti penali, restando solo viva e urgente, in tutti, la preoccupazione per le agitazioni studentesche.

L'articolo 2 ha dato pure luogo a lunga discussione. In origine, il Governo e molti Commissari erano contrari all'articolo 2 della proposta (per il quale l'amnistia non era esclusa dalla presenza di qualunque circostanza aggravante), in quanto tale esclusione avrebbe portato all'amnistiabilità di reati comuni gravi (quali i furti aggravati), non giustificabili neppure se commessi in occasione di agitazioni studentesche ed operaie. Alla fine, però, anche il concetto della esclusione delle aggravanti, nella valutazione del massimo della pena per l'amnistia, è stato accolto, meno che per le ipotesi previste dal capoverso dell'articolo 583 del Codice penale (lesioni gravissime) e dall'articolo 586 del Codice penale (morte come conseguenza di altro delitto).

L'articolo 3 della proposta è stato modificato nel senso che il *dies a quo*, da molti Commissari ritenuto necessario, è stato retrodatato al 1° ottobre 1966 perchè è risultato che taluni reati erano stati commessi in occasione di agitazioni svoltesi prima del 1° luglio 1967.

La Commissione ha anche ritenuto di spostare il *dies ad quem* dal 30 giugno al 27 giugno 1968.

L'articolo 4 è stato approvato colla sola esclusione dell'ultimo periodo che faceva un inutile riferimento agli articoli 102 e seguenti del Codice penale.

L'articolo 5 ha subito una notevole ma giusta modificazione. Infatti, mentre si è precisato che le condanne precedentemente riportate e di cui si doveva tener conto per i precedenti penali, potessero essere inflitte colla *medesima sentenza* (formula usata in vari decreti di amnistia, quali quello n. 460 del 1959 e n. 332 del 1966), si è anche soppressa la lettera c) il cui contenuto portava ad escludere dai precedenti penali le condanne riportate per i reati contemplati nel-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 1, anche se commessi in data anteriore al 1° luglio 1967.

Una tale disposizione, se approvata, avrebbe portato alla possibilità, gravemente anti-giuridica, di riesaminare sentenze irrevocabili al fine di accertare se certi reati erano stati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche, sindacali e politiche.

La lettera c) soppressa è stata, invece, opportunamente sostituita da un'altra norma secondo la quale, nella valutazione dei precedenti penali, non si tiene conto delle pene estinte od estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

La stessa norma era contenuta anche nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332.

L'articolo 6 è stato soppresso perchè concordemente lo si è ritenuto pleonastico. Infatti, secondo la vigente legislazione, l'amnistia non è soggetta a rinuncia in quanto la rinunciabilità sarebbe in contraddizione con lo stesso istituto dell'amnistia.

Se lo Stato, coll'amnistia, si spoglia del diritto di punire, col riconoscere la facoltà di rinuncia, praticamente si condizionerebbe l'*abolitio criminis* alla volontà del privato.

È vero che in taluni decreti presidenziali d'amnistia, è stata espressamente riconosciuta la facoltà della rinuncia (decreto Presidenziale n. 4 del 1946, n. 32 del 1948, n. 922 del 1953, n. 5 del 1963).

Ma poichè tale espressa concessione non è fatta nella legge emananda, diventerebbe inutile riaffermare il concetto della non rinunciabilità.

L'articolo 7 è stato pure soppresso. Esso conteneva una norma secondo la quale la amnistia poteva essere applicata anche senza che si fosse provveduto ad interrogare l'imputato od anche senza che il fatto fosse stato denunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Un tale principio, se si fosse accolto, avrebbe modificato il contenuto degli articoli 152, 395 e 398 del Codice di procedura penale per i quali il Giudice non può pronunciare sentenza di non doversi procedere per amnistia se l'imputato non è stato in-

terrogato sul fatto ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

È evidente che non sarebbe giuridicamente nè costituzionalmente corretto, se si volesse autorizzare la riforma del Codice di procedura penale con una legge che ha solo il limitato scopo di una delegazione per la concessione di amnistia e indulto. Perciò, giustamente la Commissione ha aderito alla proposta di soppressione fatta dal relatore, poi dal Governo e dalla 1<sup>a</sup> Commissione.

L'articolo 8 è stato emendato nel primo comma. La Commissione ha provveduto a colmare una lacuna contenuta nella proposta, nella quale si era ommesso di indicare la misura dell'indulto per le pene detentive e per le pene pecuniarie. La Commissione ha ritenuto di indicare tale misura che, a maggioranza, è stata fissata, per le pene detentive, in tre anni, sia pure con qualche contrasto. Se non si fosse fissata e si fosse conservata la formula usata nella proposta, si sarebbe potuto ritenere che il Presidente della Repubblica conservava una sfera di potestà discrezionale nel senso che avrebbe potuto fissare la misura dell'indulto.

Per evitare questa possibilità e per non far risorgere l'antica disputa, sorta in dottrina e giurisprudenza, circa l'interpretazione degli articoli 79 e 76 della Costituzione sui quali la Commissione non si è attardata, si è ritenuto necessario fissare la misura dell'indulto nella legge di delegazione.

Infine, l'articolo 9 è stato pure soppresso. La Commissione, anche in questo caso accogliendo i rilievi del relatore, del Governo e della 1<sup>a</sup> Commissione, ha ritenuto di non poter approvare la proposta per la quale non potevano essere emessi provvedimenti limitativi della libertà personale degli imputati e cessavano di avere efficacia quelli emessi anteriormente alla data del decreto, quando vi fosse contestazione sulla sussistenza dei motivi e della occasione indicati nell'articolo 1.

Se la proposta si fosse accolta, anche in questo caso si sarebbe modificata tutta l'attuale disciplina contenuta nel vigente Codice di procedura penale sulla emissione obbligatoria o facoltativa degli ordini o dei man-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dati di cattura da parte del Giudice. Ma una tale riforma, come già detto, non può essere consentita con una legge di delega per la semplice concessione di amnistia e indulto. Perciò, l'articolo 9 è stato soppresso.

In tal modo, la proposta di legge con delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto per i reati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche e sindacali, si presenta all'esame dell'Assemblea nella formulazione che viene a risultare dagli emendamenti introdotti dalla Commissione che mi ha dato l'incarico di riferirne all'Assemblea.

Se gli onorevoli senatori l'approveranno, è da sperare che la classe studentesca ed operaia, apprezzando lo spirito di pacificazione e di clemenza che ha animato il Parlamento, ne tengano conto per riprendere in

esame, per una soluzione per tutti soddisfacente, in un clima di serenità e in un dialogo libero ma democratico, i problemi di fondo che interessano soprattutto la vita universitaria.

Anche il Governo ha già dato prova di senso di responsabilità e di comprensione, predisponendo con urgenza un disegno di legge di riforma universitaria, nell'intento di cominciare ad eliminare ogni eventuale causa di disagio e di disordine nel mondo universitario.

Il Parlamento ha motivo di sperare che, chiudendosi, con l'atto di clemenza, un ciclo doloroso di agitazioni, se ne riapra un altro di libere discussioni da cui emerga la soluzione di affannosi problemi.

MANNIRONI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche, sindacali e politiche:

a) *Codice penale*: articoli 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi); 290 (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate); 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato); 297 (offesa all'onore dei Capi di Stati esteri); 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero); 302 (istigazione a commettere i delitti previsti dagli articoli 266 e 292); 303 (pubblica istigazione e apologia dei medesimi); 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale); 337 (resistenza a pubblico ufficiale); 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario); 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità); 341 (oltraggio a pubblico ufficiale); 342 (oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario); 344 (oltraggio a pubblico impiegato); 345 (offese all'autorità mediante danneggiamento di affissioni); 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale); 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio); 368 (calunnia); 369 (autocalunnia); 378 (favoreggiamento personale); 414 (istigazione a delinquere); 415 (istigazione a disobbedire alle leggi); 416 (associazione per delinquere, se l'associazione era diretta a commettere delitti previsti da questa amnistia); 418 (assistenza agli associati, nei limiti stabiliti per l'articolo 416); 419 (devastazione e saccheggio); 423 (incendio); 424 (danneggiamento seguito da incendio); 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento); 432 (at-

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche e sindacali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati preveduti dagli articoli 303, 338, 416, 419, 423, 432, 605 e 368 del codice penale, se per quest'ultimo reato concorre almeno una circostanza attenuante;

c) reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

(Segue: *Testo dei proponenti*).

tentati alla sicurezza dei trasporti); 435 (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti); 449 (delitti colposi di danno); 450 (delitti colposi di pericolo); 504 (coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero); 508 (sabotaggio); 509 (inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro); 581 (percosse); 582 (lesione personale, purchè non aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 583, cpv., cioè lesioni gravissime); 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, limitatamente alla ipotesi delle lesioni); 588 (rissa, tranne che sia aggravato dalla uccisione di taluno dei partecipanti); 590 (lesioni colpose); 594 (ingiuria); 595 (diffamazione); 605 (sequestro di persona); 606 (arresto illegale); 607 (indebita limitazione della libertà personale); 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti); 609 (perquisizione e ispezione personale arbitrarie); 610 (violenza privata); 611 (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato); 612 (minaccia); 614 (violazione di domicilio); 615 (violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale); 616 (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza); 617 (cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche); 624 e 625 (furto, anche aggravato); 633 (invasione di terreni o edifici); 634 (turbativa violenta del possesso di cose immobili); 635 (danneggiamento); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui); 650 (inosservanza dei provvedimenti della autorità); 651 (rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale); 652 (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto); 654 (grida e manifestazioni sediziose); 655 (radunata sediziosa); 659 (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone); 663-bis (divulgazione di stampa clandestina); 664 (distruzione o deterioramento di affissioni); 673 (omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari); 678 (fabbricazione o commercio abusivi di ma-

(Segue: *Testo della Commissione*).



(Segue: *Testo dei proponenti*).

terie esplodenti); 679 (omessa denuncia di materie esplodenti); 697 (detenzione abusiva di armi); 699 (porto abusivo di armi); 703 (accensioni ed esplosioni pericolose);

b) *Testo unico leggi di Pubblica sicurezza* (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni): articoli 15 (inosservanza all'invito a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza); 18 (riunioni in luogo pubblico senza preavviso, trasgressioni ai divieti di tenere riunioni in luogo pubblico o alle modalità prescritte per le riunioni); 19 (porto di armi in pubbliche riunioni); 24 (disubbidienza all'ordine di scioglimento di riunioni o assembramenti); 25 (omesso preavviso di cortei); 42 (porto di armi e altri strumenti atti ad offendere fuori della propria abitazione); 112 (introduzione nello Stato, detenzione, messa in circolazione eccetera di scritti, disegni e immagini contrari agli ordinamenti politici eccetera costituiti nello Stato); 113 (affissioni fuori dei luoghi destinati); 158 (espatrio e tentativo d'espatrio clandestino);

c) *decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*: articolo 1 (blocco stradale, ferroviario e di linee di navigazione);

d) *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* (testo unico leggi per l'elezione della Camera dei deputati): articolo 99 (impedimento o turbativa di riunioni di propaganda elettorale);

e) *legge 4 aprile 1956, n. 212* (disciplina della propaganda elettorale): articolo 8, primo e secondo comma (sottrazione, distruzione eccetera di manifesti e altri mezzi di propaganda elettorale);

f) *legge 24 dicembre 1925, n. 2264* (norme per l'uso della bandiera nazionale): articolo 7; *legge 24 giugno 1929, n. 1085* (disciplina della esposizione delle bandiere estere): articolo 3;

g) *legge 8 febbraio 1948, n. 47* (disposizioni sulla stampa): articoli 10 (giornali murali); 16 (stampa clandestina); 17 (omissione di indicazioni obbligatorie); 20 (asportazione, distruzione o deterioramento di stampati).

(Segue: *Testo della Commissione*).

(Segue: *Testo dei proponenti*).

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia, salvo le eccezioni indicate specificamente nell'articolo 1, non è esclusa dalla presenza di circostanze aggravanti di qualsiasi genere.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968.

Art. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza secondo gli articoli 102 e seguenti del Codice penale.

Art. 5.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne con sentenze irrevocabili, a pena detentiva per delitti non colposi, complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei ter-

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che ai fini della determinazione del massimo di pena non si tiene conto delle circostanze aggravanti di qualsiasi specie, anche se esse determinino la pena in maniera autonoma, ad eccezione delle ipotesi del delitto di lesioni gravissime, di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale, e di morte come conseguenza di altro delitto, di cui all'articolo 586 del codice penale.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi dal 1° ottobre 1966 al 27 giugno 1968.

Art. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Art. 5.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi, complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

*Identico.*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo dei proponenti*).

mini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale;

c) delle condanne per i reati contemplati nell'articolo 1 del decreto anche se commessi anteriormente al 1° luglio 1967.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto dei precedenti penali.

Art. 6.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia è in ogni caso irrinunciabile.

Art. 7.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia può essere pronunciata senza che si sia provveduto ad interrogare l'imputato sul fatto ovvero senza che il fatto sia stato denunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Art. 8.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene inflitte ai recidivi esclusi dal beneficio dell'amnistia a norma dell'articolo 5.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a mesi sei.

Art. 9.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che in ogni stato e grado del giu-

(Segue: *Testo della Commissione*).

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

*Identico.*

**Soppresso.**

**Soppresso.**

Art. 6.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, in misura non superiore a tre anni, per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia.

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo dei proponenti*).

dizio, quando vi sia contestazione sulla sussistenza dei motivi e dell'occasione indicati nell'articolo 1, non possono essere emessi provvedimenti limitativi della libertà personale degli imputati e che cessano di aver efficacia quelli emessi anteriormente alla data del decreto.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 7.

*Identico.*